

- PARTE SPECIALE C -

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI

GENITALI FEMMINILI



Ente Ecclesiastico
Ospedale Generale Regionale "F. Miulli"



<u>Adozione/aggiornamento</u>	30 Dicembre 2011	Governatore tramite Delibera n. 310	Adozione
	30 Luglio 2013	Governatore tramite Delibera n. 130	Aggiornamento
	09 Aprile 2015	Governatore tramite Delibera n. 31	Aggiornamento

Indice

1. Il reato di cui all'art. 25 quater.1 del D.Lgs. n. 231/2001	2
2. Principi generali di comportamento	2
3. Controlli esistenti	3

1. Il reato di cui all'art. 25 quater.1 del D.Lgs. n. 231/2001

La Legge 9 gennaio 2006, n. 7, ha introdotto l'art. 25 *quater.1* del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche 'Decreto'), che prevede la responsabilità degli enti (ovvero gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati come 'Enti' o singolarmente 'Ente'; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale) per il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* cod. pen.)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

2. Principi generali di comportamento

Sono, di seguito, individuati i seguenti principi di carattere generale che devono essere rispettati da tutti i Destinatari del Modello, e che devono considerarsi

integrativi dei principi e delle norme di comportamento espressamente individuati nel Codice Etico.

OMISSIS

3. Controlli esistenti

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi del reato ipotizzato nella presente Parte Speciale C e di cui all'art 25 *quater*. 1 del Decreto, sono previsti una serie di controlli specifici e concreti.

OMISSIS